

**Oneri finanziari complessivamente destinati al processo di professionalizzazione delle
Forze armate in relazione ai differenti interventi normativi**

	(A)	(B)	(C=A+B)	(D)	(E=C-D)
	<i>Art. 582 Oneri per la progressiva riduzione dell'organico complessivo delle Forze armate (*)</i>	<i>Art. 583 Oneri per le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma (*)</i>	Totale	<i>Art. 584 Riduzione di oneri per le Forze armate</i>	Risorse complessive "Professionale"
2013	€ 467.671.399,13	€ 281.626.174,47	749.297.573,60	-€ 304.000.000,00	445.297.573,60
2014	€ 474.695.212,96	€ 273.897.364,51	748.592.577,47	-€ 304.000.000,00	444.592.577,47
2015	€ 482.597.003,52	€ 265.871.323,32	748.468.326,84	-€ 304.000.000,00	444.468.326,84
2016	€ 488.742.840,62	€ 259.069.932,78	747.812.773,40	-€ 304.000.000,00	443.812.773,40
2017	€ 495.327.666,08	€ 254.063.870,19	749.391.536,27	-€ 304.000.000,00	445.391.536,27
2018	€ 503.229.456,64	€ 243.183.877,39	746.413.334,03	-€ 304.000.000,00	442.413.334,03
2019	€ 509.814.282,10	€ 227.313.529,85	737.127.811,95	-€ 304.000.000,00	433.127.811,95
2020	€ 511.131.247,19	€ 194.689.505,99	705.820.753,18	-€ 304.000.000,00	401.820.753,18
2021 (regime)	€ 511.131.247,19	€ 153.827.384,36	664.958.631,55	-€ 304.000.000,00	360.958.631,55

Nota (*): vds. richiamo in nota al precedente Allegato 1.



Entità riduzione organica personale militare e effetti finanziari

CATEGORIE	UFFICIALI	PRIMI MARESCIALLI	MARESCIALLI	SERGENTI	VSP	VFP4	VFP1
ORGANICO A 170.000 (A)	20.432	7.487	16.930	33.347	65.233	26.571	
ORGANICO A 150.000 (B)	18.300	4.650	13.850	22.170	56.330	18.850	15.850
RIDUZIONI (C=A-B)	2.132	2.837	3.080	11.177	8.903	-8.129	
	20.000						
COSTI MEDI UNITARI (D)	€ 77.424	€ 56.800	€ 50.921	€ 40.604	€ 36.865	€ 22.672	€ 18.866
DIFERENZA IN TERMINI FINANZIARI (E=CxD)	€ 165.067.968	€ 161.141.600	€ 156.836.680	€ 453.830.908	€ 328.209.095	-€ 170.168.621	
	€ 1.094.917.630						

Note:

Costi Medi Unitari - Riga (D) tabella: Valori tratti dagli elementi di dettaglio per la determinazione delle spese del settore personale inserite nello stato di previsione della spesa per l'Esercizio Finanziario 2013.



Tabella "A": Riduzione organici e promozioni personale militare dirigente.

PROMOZIONE A GENERALE DI CORPO D'ARMATA E GRADI CORRISPONDENTI																				
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
490/97 - COM	8	9	8	9	7	9	9	7	8	9	8	9	7	8	9	9	7	8	9	8
SR + REV	7	9	6	9	6	6	7	9	6	6	9	6	6	6	9	6	6	5	11	5
DIFFERENZA	1	0	2	0	1	3	2	-2	2	3	-1	3	1	2	0	3	1	3	-2	3
ORGANICI	47	45	42	39	39	38	38	37	37	36	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
PROMOZIONE A GENERALE DI DIVISIONE E GRADI CORRISPONDENTI																				
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
490/97 - COM	17	21	20	18	18	16	20	19	16	17	20	19	16	17	20	18	18	16	19	20
SR + REV	17	22	18	19	12	16	16	16	16	14	18	13	14	15	19	13	13	16	19	12
DIFFERENZA	0	-1	2	-1	6	0	4	3	0	3	2	6	2	2	1	5	5	0	0	8
ORGANICI	100	95	90	84	84	84	84	83	83	83	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
PROMOZIONE A GENERALE DI BRIGATA E GRADI CORRISPONDENTI																				
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
490/97 - COM	43	47	43	44	47	42	45	44	46	44	43	45	46	43	45	43	47	43	44	45
SR + REV	42	46	38	38	35	37	34	37	38	36	35	28	35	29	34	30	34	29	34	30
DIFFERENZA	1	1	5	6	12	5	11	7	8	8	8	17	11	14	11	13	13	14	10	15
ORGANICI	286	277	259	235	231	224	221	214	207	200	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193
PROMOZIONE A COLONNELLO/CAPITANO DI VASCELLO - RUOLO NORMALE																				
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
490/97 - COM	217	213	215	215	217	212	215	215	215	215	214	212	219	214	212	215	217	213	213	215
SR + REV	206	179	174	194	192	194	194	194	196	191	194	194	196	191	163	164	164	161	165	164
DIFFERENZA	11	34	41	21	25	18	21	21	19	24	20	18	23	23	49	51	53	52	48	51
ORGANICI	1.680	1.647	1.607	1.554	1.542	1.530	1.518	1.506	1.494	1.482	1.470	1.458	1.446	1.434	1.427	1.427	1.427	1.427	1.427	1.427
PROMOZIONI A COLONNELLO/CAPITANO DI VASCELLO - RUOLO SPECIALE																				
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
490/97 - COM	52	49	50	48	52	50	49	50	51	48	52	49	50	50	51	49	52	49	49	50
SR + REV	47	40	36	42	40	42	42	42	41	42	42	41	41	43	29	27	28	27	29	27
DIFFERENZA	5	9	14	6	12	8	7	8	10	6	10	8	9	7	22	22	24	22	20	23
ORGANICI	245	236	224	209	202	195	188	181	174	167	160	153	146	139	139	139	139	139	139	139

Note: i valori positivi riportano le minori promozioni attribuite rispetto alle previsioni dei volumi stabiliti con il D.Lgs. n. 490 del 1997 successivamente riassetati nel Codice.

Tabella "B": Differenza economiche promozioni per grado – Valori anno 2013.

GRADO	VALORE MEDIO	DIFFERENZE
Generale di Corpo d'Armata	€ 197.050	€ 20.132
Generale di Divisione	€ 176.918	
Generale di Divisione	€ 176.918	€ 40.121
Generale di Brigata	€ 136.797	
Generale di Brigata	€ 136.797	€ 24.351
Colonnello	€ 112.447	
Colonnello	€ 112.447	€ 13.246
Tenente Colonnello	€ 99.201	



Incidenza tagli promozioni negli anni e correlati minori oneri finanziari

PROMOZIONE A GENERALE DI CORPO D'ARMATA E GRADI CORRISPONDENTI																				
ANNO	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
2013	1	1	1	1																
2014		0	0	0	0															
2015			2	2	2	2														
2016				0	0	0	0													
2017					1	1	1	1												
2018						3	3	3	3											
2019							2	2	2	2										
2020								-2	-2	-2	-2									
2021									2	2	2	2								
2022										3	3	3	3							
2023											-1	-1	-1	-1						
2024												2	2	2	2					
2025													1	1	1	1				
2026														2	2	2	2			
2027															0	0	0	0		
2028																3	3	3	3	
2029																	1	1	1	1
2030																		3	3	3
2031																			-2	-2
2032																				3
TOT.	1	1	3	3	3	5	6	4	5	5	2	6	5	6	6	6	6	7	5	5
DELTA	€ 0	€ 0	€ 60.397	€ 60.397	€ 60.397	€ 120.793	€ 120.793	€ 60.579	€ 100.563	€ 100.563	€ 40.254	€ 140.915	€ 120.793	€ 100.661	€ 120.793	€ 120.793	€ 120.793	€ 140.525	€ 180.661	€ 100.661
ONERI	€ 0	€ 0	€ 60.397	€ 60.397	€ 60.397	€ 120.793	€ 120.793	€ 60.579	€ 100.563	€ 100.563	€ 40.254	€ 140.915	€ 120.793	€ 100.661	€ 120.793	€ 120.793	€ 120.793	€ 140.525	€ 180.661	€ 100.661

PROMOZIONE A GENERALE DI DIVISIONI E GRADI CORRISPONDENTI																				
ANNO	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
2013	0	0	0	0	0	0														
2014		-1	-1	-1	-1	-1	-1													
2015			2	2	2	2	2													
2016				-1	0	0	0	0												
2017					5	6	6	6	6											
2018						0	0	0	0	0										
2019							4	4	4	4	4									
2020								1	1	1	1	1								
2021									0	0	0	0	0							
2022										3	3	3	3							
2023											2	2	2	2	2	2				
2024												6	6	6	6	6	6			
2025													2	2	2	2	2	2		
2026														2	2	2	2	2	2	
2027															1	1	1	1	1	1
2028																5	5	5	5	5
2029																	5	5	5	5
2030																		0	0	0
2031																			0	0
2032																				0
TOT.	0	-1	1	0	7	7	11	15	13	16	12	28	16	15	16	18	21	15	13	19
DELTA	€ 0	€ 0	€ 40.121	€ 0	€ 280.847	€ 280.847	€ 441.331	€ 601.815	€ 511.373	€ 641.936	€ 483.452	€ 722.378	€ 641.936	€ 601.815	€ 641.936	€ 722.378	€ 842.541	€ 601.815	€ 521.573	€ 762.299
ONERI	€ 0	€ 0	€ 40.121	€ 0	€ 280.847	€ 280.847	€ 441.331	€ 601.815	€ 511.373	€ 641.936	€ 483.452	€ 722.378	€ 641.936	€ 601.815	€ 641.936	€ 722.378	€ 842.541	€ 601.815	€ 521.573	€ 762.299

PROMOZIONE A GENERALE DI BRIGATA E GRADI CORRISPONDENTI																				
ANNO	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
2013	1	1	1	1	1	1	1	1												
2014		0	0	0	0	0	0	0	0											
2015			5	5	5	5	5	5	5											
2016				6	6	6	6	6	6	6										
2017					12	12	12	12	12	12	12									
2018						5	5	5	5	5	5	5								
2019							11	11	11	11	11	11	11							
2020								7	7	7	7	7	7	7						
2021									0	0	0	0	0	0	0					
2022										0	0	0	0	0	0	0				
2023											0	0	0	0	0	0	0			
2024												17	17	17	17	17	17	17		
2025													11	11	11	11	11	11	11	11
2026														14	14	14	14	14	14	14
2027															11	11	11	11	11	11
2028																13	13	13	13	13
2029																	13	13	13	13
2030																		14	14	14
2031																			10	10
2032																				10
TOT.	1	1	5	11	23	28	35	46	54	62	65	76	75	80	84	90	99	103	103	101
DELTA	€ 0	€ 0	€ 121.753	€ 267.857	€ 560.064	€ 681.817	€ 949.674	€ 1.120.129	€ 1.314.994	€ 1.509.738	€ 1.582.780	€ 1.850.647	€ 1.826.297	€ 1.045.452	€ 2.045.452	€ 2.391.556	€ 2.819.309	€ 2.859.815	€ 2.308.114	€ 2.461.813
ONERI	€ 0	€ 0	€ 121.753	€ 267.857	€ 560.064	€ 681.817	€ 949.674	€ 1.120.129	€ 1.314.994	€ 1.509.738	€ 1.582.780	€ 1.850.647	€ 1.826.297	€ 1.045.452	€ 2.045.452	€ 2.391.556	€ 2.819.309	€ 2.859.815	€ 2.308.114	€ 2.461.813



PROMOZIONE A COLONNELLO/CAPTANO DI VASCELLO RN-RS																				
ANNO	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
2013	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16										
2014		43	43	43	43	43	43	43	43	43										
2015			55	55	55	55	55	55	55	55	55									
2016				27	27	27	27	27	27	27	27	27	17							
2017					37	37	37	37	37	37	37	37	37	37						
2018						16	16	16	16	16	16	16	16	16	16					
2019							18	18	18	18	18	18	18	18	18	18				
2020								29	29	29	29	29	29	29	29	29	29			
2021									29	29	29	29	29	29	29	29	29	29		
2022											30	30	30	30	30	30	30	30	30	
2023												30	30	30	30	30	30	30	30	30
2024													26	26	26	26	26	26	26	26
2025														32	32	32	32	32	32	32
2026															30	30	30	30	30	30
2027																71	71	71	71	71
2028																	73	73	73	73
2029																		77	77	77
2030																			74	74
2031																				68
2032																				74
TOT.	16	43	98	125	162	188	216	245	274	304	334	317	294	297	331	378	427	472	511	555
DEBITA	€ 0	€ 0	€ 1.298.074	€ 1.655.707	€ 2.145.796	€ 2.490.117	€ 2.851.661	€ 3.245.315	€ 3.678.309	€ 4.026.678	€ 4.404.648	€ 4.199.872	€ 3.894.222	€ 3.933.819	€ 4.384.311	€ 5.006.857	€ 5.455.494	€ 6.251.948	€ 6.784.528	€ 7.351.337
OPERE	€ 0	€ 0	€ 1.298.074	€ 1.655.707	€ 2.145.796	€ 2.490.117	€ 2.851.661	€ 3.245.315	€ 3.678.309	€ 4.026.678	€ 4.404.648	€ 4.199.872	€ 3.894.222	€ 3.933.819	€ 4.384.311	€ 5.006.857	€ 5.455.494	€ 6.251.948	€ 6.784.528	€ 7.351.337

Riepilogo minori esigenze finanziarie in relazione a tagli promozioni.

ANNO	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RIEPILOGO	€ 0	€ 0	€ 1.520.345	€ 1.983.950	€ 3.047.104	€ 3.573.640	€ 4.372.459	€ 5.047.657	€ 5.566.476	€ 6.279.014	€ 6.528.555	€ 6.912.622	€ 6.483.247	€ 6.681.687	€ 7.192.492	€ 8.041.364	€ 8.932.537	€ 9.454.101	€ 9.693.876	€ 10.673.710



Sviluppo dei Ruoli con alimentazioni conformate a Organico di 150.000 unità

ANNO	UFFICIALI	PRIMI MARESCIALLI	MARESCIALLI	SERGENTI	VSP	VFP4	VFP1	TOTALE
2013	20.998	28.684	25.807	16.660	49.187	19.215	12.660	173.211
2014	20.961	27.593	25.048	17.126	51.249	15.964	14.050	171.991
2015	20.697	32.183	20.079	17.608	52.915	14.573	13.650	171.705
2016	20.517	33.097	19.074	18.073	54.129	13.191	12.900	170.981
2017	20.649	32.789	18.667	18.536	54.553	12.078	13.450	170.722
2018	20.712	33.271	17.478	19.072	54.544	11.455	14.125	170.657
2019	20.565	33.423	16.173	19.609	54.705	11.155	14.375	170.005
2020	20.475	33.153	14.956	20.118	55.103	11.323	14.650	169.778
2021	20.190	31.686	14.550	20.616	55.427	12.327	14.900	169.696
2022	20.007	28.843	14.908	21.091	55.699	13.782	15.250	169.580
2023	19.805	25.512	15.265	21.546	55.939	15.528	15.925	169.520
2024	19.535	21.372	16.207	21.922	56.110	17.692	16.100	168.938
31/12/2024	19.380	19.060	17.000	22.170	56.330	18.850	15.850	168.640
NUOVO ORGANICO	18.300	4.650	13.850	22.170	56.330	18.850	15.850	150.000



Tabella "A"- Sviluppo consistenze previsto nella relazione tecnica della legge 226/2004.

ANNO	UFFICIALI	PRIMI MARESCIALLI	MARESCIALLI	SERGENTI	VSP	VFP4	VFP1	TOTALE
2013	22.087	10.801	34.074	25.583	54.591	26.795	16.069	190.000
2014	22.110	10.340	31.754	27.432	57.268	26.516	14.580	190.000
2015	22.133	9.880	29.435	29.282	59.945	26.238	13.087	190.000
2016	22.157	9.419	27.115	31.132	62.622	25.960	11.595	190.000
2017	22.180	8.959	24.796	32.982	65.299	25.681	10.103	190.000
2018	22.203	8.499	22.476	34.832	67.976	25.403	8.611	190.000
2019	22.227	8.038	20.157	36.682	70.653	25.124	7.119	190.000
2020	22.250	7.578	17.837	38.532	73.330	24.846	5.627	190.000
dal 2021	22.250	7.578	17.837	38.532	73.330	24.846	5.627	190.000

Tabella "B" - Consistenze aggiuntive art 2216 Codice.

ANNO	UFFICIALI	PRIMI MARESCIALLI	MARESCIALLI	SERGENTI	VSP	VFP4	VFP1	TOTALE
2013	67	0	144	150	747	0	406	1.514
2014	69	0	150	150	747	0	406	1.522
2015	90	0	150	150	747	0	406	1.543
2016	90	0	150	150	747	0	406	1.543
2017	90	0	150	150	747	0	406	1.543
2018	90	0	150	150	747	0	406	1.543
2019	90	0	150	150	747	0	406	1.543
2020	90	0	150	150	747	0	406	1.543
dal 2021	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabella "C"- Rimodulazione consistenze transitorie ruoli Marescialli -Art. 2252 Codice.

ANNO	PRIMI MARESCIALLI	MARESCIALLI
2013	11.673	-11.673
2014	10.742	-10.742
2015	9.812	-9.812
2016	8.883	-8.883
2017	7.955	-7.955
2018	7.027	-7.027
2019	6.098	-6.098
2020	5.170	-5.170
dal 2021	0	0

Tabella "D" - Consistenze teoriche Modello Professionale (Tabelle A+B+C).

ANNO	UFFICIALI	PRIMI MARESCIALLI	MARESCIALLI	SERGENTI	VSP	VFP4	VFP1	TOTALE
2013	22.154	22.474	22.545	25.733	55.338	26.795	16.475	191.514
2014	22.179	21.082	21.162	27.582	58.015	26.516	14.986	191.522
2015	22.223	19.692	19.773	29.432	60.692	26.238	13.493	191.543
2016	22.247	18.302	18.382	31.282	63.369	25.960	12.001	191.543
2017	22.270	16.914	16.991	33.132	66.046	25.681	10.509	191.543
2018	22.293	15.526	15.599	34.982	68.723	25.403	9.017	191.543
2019	22.317	14.136	14.209	36.832	71.400	25.124	7.525	191.543
2020	22.340	12.748	12.817	38.682	74.077	24.846	6.033	191.543
dal 2021	22.250	7.578	17.837	38.532	73.330	24.846	5.627	190.000



Tabella "A" - Differenze Sviluppo attuale rispetto Modello Professionale
- Differenza tra Allegato 3 e Tabella "D" Allegato 4 -

ANNO	UFFICIALI	PRIMI MARESCIALLI	MARESCIALLI	SERGENTI	VSP	VFP4	VFP1	TOTALE
2013	1.156	-6.210	-3.262	9.073	6.151	7.580	3.815	18.303
2014	1.218	-6.511	-3.886	10.456	6.766	10.552	936	19.531
2015	1.526	-12.491	-306	11.824	7.777	11.665	-157	19.838
2016	1.730	-14.795	-692	13.209	9.240	12.769	-899	20.562
2017	1.621	-15.875	-1.676	14.596	11.493	13.603	-2.941	20.821
2018	1.581	-17.745	-1.879	15.910	14.179	13.948	-5.108	20.886
2019	1.752	-19.287	-1.964	17.223	16.695	13.969	-6.850	21.538
2020	1.865	-20.405	-2.139	18.564	18.974	13.523	-8.617	21.765
2021	2.060	-24.108	3.287	17.916	17.903	12.519	-9.273	20.304
2022	2.243	-21.265	2.929	17.441	17.631	11.064	-9.623	20.420
2023	2.445	-17.934	2.572	16.986	17.391	9.318	-10.298	20.480
2024	2.715	-13.794	1.630	16.610	17.220	7.154	-10.473	21.062

Note:

I valori positivi riportano le minori esigenze realizzate rispetto alle previsioni iniziali, ovvero, risparmi in termini di unità di personale.

Le entità con segno negativo ("-") evidenziano la presenza di maggiori unità rispetto a quelle inizialmente previste dal Modello Professionale.

Tabella "B" - Costi Medi Unitari Anno 2013

UFFICIALI	PRIMI MARESCIALLI	MARESCIALLI	SERGENTI	VSP	VFP4	VFP1
€ 77.424	€ 56.800	€ 50.921	€ 40.604	€ 36.865	€ 22.672	€ 18.866

Tabella "C" - Trasposizione finanziaria differenze (Tabella "A" x CMU Tabella "B").

ANNO	UFFICIALI	PRIMI MARESCIALLI	MARESCIALLI	SERGENTI	VSP	VFP4	VFP1	TOTALE
2013	€ 89.502.144	-€ 352.728.000	-€ 166.104.302	€ 368.400.092	€ 226.756.615	€ 171.853.760	€ 71.973.790	€ 409.654.099
2014	€ 94.302.432	-€ 369.824.800	-€ 197.879.006	€ 424.555.424	€ 249.428.590	€ 239.234.944	€ 17.658.576	€ 457.476.160
2015	€ 118.149.024	-€ 709.488.800	-€ 15.581.826	€ 480.101.696	€ 286.699.105	€ 264.468.880	-€ 2.961.962	€ 421.386.117
2016	€ 133.943.520	-€ 840.356.000	-€ 35.237.332	€ 536.338.236	€ 340.632.600	€ 289.498.768	-€ 16.960.534	€ 407.859.258
2017	€ 125.504.304	-€ 901.700.000	-€ 85.343.596	€ 592.655.984	€ 423.689.445	€ 308.407.216	-€ 55.484.906	€ 407.728.447
2018	€ 122.407.344	-€ 1.007.916.000	-€ 95.680.559	€ 646.009.640	€ 522.708.835	€ 316.229.056	-€ 96.367.528	€ 407.390.788
2019	€ 135.646.848	-€ 1.095.501.600	-€ 100.008.844	€ 699.322.692	€ 615.461.175	€ 316.705.168	-€ 129.232.100	€ 442.393.339
2020	€ 144.395.760	-€ 1.159.004.000	-€ 108.920.019	€ 753.772.656	€ 699.476.510	€ 306.593.456	-€ 162.568.322	€ 473.746.041
2021	€ 159.493.440	-€ 1.369.334.400	€ 167.377.327	€ 727.461.264	€ 659.994.095	€ 283.830.768	-€ 174.944.418	€ 453.878.076
2022	€ 173.662.032	-€ 1.207.852.000	€ 149.147.609	€ 708.174.364	€ 649.966.815	€ 250.843.008	-€ 181.547.518	€ 542.394.310
2023	€ 189.301.680	-€ 1.018.651.200	€ 130.968.812	€ 689.699.544	€ 641.119.215	€ 211.257.696	-€ 194.282.068	€ 649.413.679
2024	€ 210.206.160	-€ 783.499.200	€ 83.001.230	€ 674.432.440	€ 634.815.300	€ 162.195.488	-€ 197.583.618	€ 783.567.800



Calcolo minori esigenze finanziarie al netto dei Tagli apportati al settore

ANNO	TOTALE TABELLA "C" ALLEGATO 8 (A)	TAGLI APPORTATI AL SETTORE (B)	RISPARMI DA LEGGE 168/2005 SCIVOLO ANTICIPATO (C)	MINORI ESIGENZE FINANZIARIE (A+B+C)
2013	€ 409.654.099	-€ 400.934.866	€ 281.020	€ 9.000.253
2014	€ 457.476.160	-€ 400.810.455	€ 1.076.656	€ 56.665.705
2015	€ 421.386.117	-€ 400.788.582	€ 2.114.139	€ 20.597.535
2016	€ 407.859.258	-€ 400.672.842	€ 569.955	€ 7.186.416
2017	€ 407.728.447	-€ 400.651.448	€ 106.627	€ 7.076.999
2018	€ 407.390.788	-€ 400.425.882	€ 921.197	€ 6.964.906
2019	€ 442.393.339	-€ 398.787.261	€ 8.440.236	€ 43.606.078
2020	€ 473.746.041	-€ 393.262.486	€ 76.807	€ 80.483.555
2021	€ 453.878.076	-€ 386.051.523	-	€ 67.826.553
2022	€ 542.394.310	-€ 386.051.523	-	€ 156.342.787
2023	€ 649.413.679	-€ 386.051.523	-	€ 263.362.156
2024	€ 783.567.800	-€ 386.051.523	-	€ 397.516.277

Note:

In relazione alle previsioni della spending review per le riduzioni imposte al personale militare (citato art. 2, comma 3, quarto e quinto periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012) i minori oneri sostenuti nel settore, fino all'anno 2015 compreso, sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.



Differenza rispetto ai volumi organici al 31/12/2024

CATEGORIA	CONSIST. PREVISTE AL 31/12/2024 (A)	ORGANICO A 150.000 UNITA' (B)	DIFFERENZA (A-B)
UFFICIALI	19.380	18.300	1.080
PRIMI MARESCIALLI	19.060	4.650	14.410
MARESCIALLI	17.000	13.850	3.150
TOTALE	55.440	36.800	18.640



Percentuale effettiva applicazione istituti "esenzione dal servizio" e "ARQ"

POSIZIONE	% COMPETENZE SPETTANTI	LORDO DIPENDENTE SU BASE 100	ONERI AMM.NE				TOTALE A BILANCIO	INCIDENZA EFFETTIVA ISTITUTI	% MINORI ONERI RISPETTO TRATTAMENTO ECONOMICO SERVIZIO
			CASSA STATALI	Contr. Prev. Obbligat. (7,10% su 80%)	IRAP	TOTALE ONERI			
			24,20%	5,68%	8,50%				
a	b	c	d	e	f	g = d+e+f	h = c + g	i = f - 100%	
SERVIZIO	100%	€ 100,00	€ 24,20	€ 5,68	€ 8,50	€ 38,38	€ 138,38	100,00%	0,00%
ESENZIONE DAL SERVIZIO	85%	€ 85,00	€ 24,20	€ 5,68	€ 7,23	€ 37,11	€ 122,11	88,24%	-11,76%
ARQ	95%	€ 95,00	€ 24,20	€ 5,68	€ 8,08	€ 37,96	€ 132,96	96,08%	-3,92%

QUANTIFICAZIONE MINORI ONERI INDIVIDUALI RIFERITA A T.COL. +25 ANNI

STIPENDIO ANNUO COMPRESIVO ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI
€ 109.340

POSIZIONE	% COMPETENZE SPETTANTI	% COMPETENZE EFFETTIVE	TOTALE A BILANCIO	MINORI ONERI
a	b	c	d	e
SERVIZIO	100%	100%	€ 109.340	€ 0
ESENZIONE DAL SERVIZIO	85%	88%	€ 96.482	€ 12.858
ARQ	95%	96%	€ 105.054	€ 4.286

QUANTIFICAZIONE MINORI ONERI INDIVIDUALI RIFERITA A PRIMO MARESCIALLO LUOGOTENENTE

STIPENDIO ANNUO COMPRESIVO ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI
€ 59.550

POSIZIONE	% COMPETENZE SPETTANTI	% COMPETENZE EFFETTIVE	TOTALE A BILANCIO	MINORI ONERI
a	b	c	d	e
SERVIZIO	100%	100%	€ 59.550	€ 0
ESENZIONE DAL SERVIZIO	85%	88%	€ 52.547	€ 7.003
ARQ	95%	96%	€ 57.216	€ 2.334



Variazioni trattamento economico VFP1
conseguente alla modifica dell'Art. 1791 del Codice

Grado	Paga netta giornaliera	Stipendio mensile (30 gg.)	Ind. op. mensile di campagna	Ind. fissa ex art. 15, comma 3, dlgs. 215/2001	TOTALE mensile
Soldato (0-3 mesi)	29,14	874,29	46,48		920,77
Caporale (4-12 mesi)	34,00	1.020,01	46,48		1.066,49

Riduzione spesa VPF1	Diff. Mensile	Diff. 9 mesi	Arruolamenti Annuali	OTALE
Mancata promoz. a Caporale	145,72	1.311,48	7.000	9.180.360,00

Oneri prev.li a carico Amm.ne (24,20%)	2.221.647,12
IRAP a carico Amm.ne (8,50%)	780.330,60
TOTALE RIDUZIONE SPESA	12.182.337,72



Entità riduzione organica personale civile e effetti finanziari

QUALIFICHE/AREE FUNZIONALI	DIRIGENTI	PROFESSORI / RICERCATORI	COMPARTO RICERCA	Comparto Ministeri		
				1^ Area Funzionale	2^ Area Funzionale	3^ Area Funzionale
ORGANICO DPCM 22 gennaio 2013 (A)	117	26	32	1.824	23.246	2.681
ORGANICO 20.000 (B)	117	22	30	1.317	16.487	2.027
RIDUZIONI (C=A-B)	0	4	2	507	6.759	654
	7.926					
COSTI MEDI UNITARI (D)	-	€ 56.788	€ 33.707	€ 25.655	€ 29.810	€ 38.423
DIFERENZA IN TERMINI FINANZIARI (E=CxD)	€ 0	€ 227.152	€ 67.414	€ 13.006.918	€ 201.485.790	€ 25.128.642
	€ 239.915.916					

Note:

Costi Medi Unitari - Riga (D) tabella: Valori tratti dagli elementi di dettaglio per la determinazione dei risparmi conseguenti alle riduzioni dotazioni organiche fissate con il DPCM 22 gennaio 2013 in applicazione art. 2, comma 1, decreto-legge n. 95/2012.



Tabella "A": Dirigenti, Professori e Comparto Ricerca- Evoluzione 2014-2025.

	NUOVO ORGANICO	CONSISTENZE STIMATE AL 31/12/2014	DIFFERENZA
DIRIGENTI	117	117	0
PROFESSORI	22	22	0
COMPARTO RICERCA	30	30	0
TOTALE	169	169	0

Tabella "B": Comparto Ministeri - Evoluzione 2013-2025 a "legislazione vigente".

Anno	Area 1				Area 2				Area 3				TOTALE	
	Presenze al 1/1	Cessazioni	Assunzioni	Consistenza al 31/12	Presenze al 1/1	Cessazioni	Assunzioni	Consistenza al 31/12	Presenze al 1/1	Cessazioni	Assunzioni	Consistenza al 31/12	Presenze al 1/1	Consistenza al 31/12
2013	2.017	96	0	1.921	24.363	558	0	23.805	2.469	9	0	2.460	28.849	28.186
2014	1.921	110	0	1.811	23.805	727	0	23.078	2.460	35	0	2.425	28.186	27.314
2015	1.811	13	26	1.824	23.078	168	336	23.246	2.425	57	74	2.442	27.314	27.512
2016	1.824	13	13	1.824	23.246	168	168	23.246	2.442	46	57	2.453	27.512	27.523
2017	1.824	13	13	1.824	23.246	158	168	23.246	2.453	50	46	2.449	27.523	27.519
2018	1.824	13	13	1.824	23.246	169	168	23.245	2.449	70	50	2.429	27.519	27.498
2019	1.824	13	13	1.824	23.245	391	169	23.023	2.429	60	70	2.439	27.498	27.286
2020	1.824	23	13	1.814	23.023	953	391	22.461	2.439	94	60	2.405	27.286	26.680
2021	1.814	67	29	1.770	22.461	973	953	22.441	2.405	67	94	2.432	26.680	26.643
2022	1.770	110	67	1.727	22.441	1.439	973	21.975	2.432	89	67	2.410	26.643	26.112
2023	1.727	81	110	1.756	21.975	1.291	1.439	22.123	2.410	79	89	2.420	26.112	26.299
2024	1.756	148	81	1.689	22.123	1.950	1.291	21.484	2.420	94	79	2.405	26.299	25.558
2025	1.689	107	148	1.730	21.464	1.662	1.950	21.752	2.405	78	94	2.421	25.558	25.903

Tabella "C": Comparto Ministeri - Evoluzione 2013-2025 con riduzione assunzioni.

Anno	Area 1				Area 2				Area 3				TOTALE	
	Presenze al 1/1	Cessazioni	Assunzioni	Consistenza al 31/12	Presenze al 1/1	Cessazioni	Assunzioni	Consistenza al 31/12	Presenze al 1/1	Cessazioni	Assunzioni	Consistenza al 31/12	Presenze al 1/1	Consistenza al 31/12
2013	2.017	96	0	1.921	24.363	558	0	23.805	2.469	9	0	2.460	28.849	28.186
2014	1.921	110	0	1.811	23.805	727	0	23.078	2.460	35	0	2.425	28.186	27.314
2015	1.811	13	0	1.798	23.078	168	133	23.043	2.425	57	195	2.563	27.314	27.404
2016	1.798	13	0	1.785	23.043	168	28	22.905	2.563	46	12	2.529	27.404	27.217
2017	1.785	13	0	1.772	22.903	168	28	22.763	2.529	50	12	2.491	27.217	27.026
2018	1.772	13	0	1.759	22.763	169	28	22.622	2.491	70	12	2.433	27.026	26.814
2019	1.759	13	0	1.746	22.622	391	28	22.259	2.433	60	12	2.385	26.814	26.390
2020	1.746	23	0	1.723	22.259	953	65	21.371	2.385	94	13	2.304	26.390	25.398
2021	1.723	67	0	1.656	21.371	973	157	20.555	2.304	67	13	2.250	25.398	24.461
2022	1.656	110	0	1.546	20.555	1.439	161	19.277	2.250	89	13	2.174	24.461	22.997
2023	1.546	81	0	1.465	19.277	1.291	238	18.224	2.174	79	13	2.108	22.997	21.797
2024	1.465	148	0	1.317	18.224	1.950	213	16.487	2.108	94	13	2.027	21.797	19.831
2025	1.317	107	107	1.317	16.487	1.662	1.662	16.487	2.027	78	78	2.027	19.831	19.831

Tabella "D": Variazione assunzioni 2013-2024 (Tabella "B" – Tabella "C").

Anno	Area 1	Area 2	Area 3	TOTALE
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	26	203	-121	108
2016	13	140	45	198
2017	13	140	34	187
2018	13	140	38	191
2019	13	141	58	212
2020	13	326	47	386
2021	23	796	81	900
2022	67	812	54	933
2023	110	1.201	76	1.387
2024	81	1.078	66	1.225
TOTALE	372	4.977	378	5.727

Note:

I valori positivi riportano le minori esigenze realizzate rispetto alle previsioni iniziali, ovvero, risparmi in termini di unità di personale.



Calcolo riduzione annuale assunzioni e determinazione del controvalore finanziario.

Area 1	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2015	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
2016		13	13	13	13	13	13	13	13	13
2017			13	13	13	13	13	13	13	13
2018				13	13	13	13	13	13	13
2019					13	13	13	13	13	13
2020						13	13	13	13	13
2021							23	23	23	23
2022								67	67	67
2023									110	110
2024										81
TOTALE	26	39	52	65	78	91	114	181	291	372
CMU (*)	€ 25.654,67									
RISPARMIO	€ 667.021,42	€ 1.000.532,13	€ 1.334.042,84	€ 1.667.553,55	€ 2.001.064,26	€ 2.334.574,97	€ 2.924.632,38	€ 4.643.435,27	€ 7.465.508,97	€ 9.543.537,24

Area 2	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2015	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203
2016		140	140	140	140	140	140	140	140	140
2017			140	140	140	140	140	140	140	140
2018				140	140	140	140	140	140	140
2019					141	141	141	141	141	141
2020						325	326	326	326	326
2021							796	796	796	796
2022								812	812	812
2023									1.201	1.201
2024										1.078
TOTALE	203	343	483	623	764	1.090	1.886	2.698	3.899	4.977
CMU (*)	€ 29.810,00									
RISPARMIO	€ 6.051.430,00	€ 10.224.830	€ 14.398.230	€ 18.571.630	€ 22.774.840	€ 32.492.900	€ 56.221.660	€ 80.427.380	€ 116.225.190	€ 148.364.370

Area 3	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2015	-121	-121	-121	-121	-121	-121	-121	-121	-121	-121
2016		45	45	45	45	45	45	45	45	45
2017			34	34	34	34	34	34	34	34
2018				38	38	38	38	38	38	38
2019					58	58	58	58	58	58
2020						47	47	47	47	47
2021							81	81	81	81
2022								54	54	54
2023									66	66
2024										66
TOTALE	-121	-76	-42	-4	54	101	182	236	302	368
CMU (*)	€ 38.423,00									
RISPARMIO	-€ 4.649.183	-€ 2.920.148	-€ 1.613.766	-€ 153.692	€ 2.074.842	€ 3.880.723	€ 6.992.986	€ 9.067.828	€ 11.603.746	€ 14.139.664

(*) COSTO UNITARIO DEL PERSONALE DEL COMPARTO MINISTERI PER AREA COMPRESIVO DI 13ª MENSILITÀ E ONERI RIFLESSI.

TOTALE	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
RISPARMI	€ 2.069.268,42	€ 8.305.214,13	€ 14.118.506,84	€ 20.085.491,55	€ 26.850.746,26	€ 38.708.197,97	€ 66.139.278,36	€ 94.138.703,27	€ 135.298.444,97	€ 172.047.571,24



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero della difesa

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il presente provvedimento concorre all'obiettivo di realizzare un sistema nazionale di difesa efficace e sostenibile, informato alla stabilità programmatica delle risorse finanziarie e a una maggiore flessibilità nella rimodulazione delle spese, che assicuri i necessari livelli di operatività e la piena integrabilità dello strumento militare nei contesti internazionali, per l'assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate.

L'intervento è necessario per dare attuazione alla delega per la revisione dello strumento militare nazionale, conferita al Governo dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244, nella parte riguardante l'adozione di disposizioni per la riduzione delle dotazioni organiche delle Forze armate, esclusi il Corpo delle capitanerie di porto e l'Arma dei carabinieri, a 150.000 unità e la riduzione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa a 20.000 unità, secondo i principi e criteri direttivi dettati dall'articolo 3, commi 1 e 2, nonché in materia di erogazione dei servizi resi a titolo oneroso dalle Forze armate, di criteri per la verifica dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma e di sperimentazione di misure di flessibilità gestionale della spesa, secondo i principi e criteri direttivi dettati dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), e dall'articolo 4, comma 1, lettera e).

La disciplina prevista è coerente con il programma di governo e con gli impegni assunti a livello internazionale.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Le disposizioni che disciplinano l'ordinamento militare sono previste dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dal testo unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, nei quali sono confluite le previgenti disposizioni di fonte, rispettivamente, primaria e secondaria, a seguito dell'operazione di codificazione e riassetto normativo posta in essere in attuazione degli articoli 14 e seguenti della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Per la parte che qui interessa, con riguardo al personale militare e al personale civile del Ministero della difesa, vengono in rilievo, in particolare:

- le disposizioni del codice dell'ordinamento militare previste dal libro quarto (*Personale militare*), dal libro quinto, titolo II (*Personale civile*), e dal libro nono, titolo II (*Disposizioni transitorie*), capo II, sezione IV (*Personale militare*);
- gli articoli 668-bis, 711-bis, 1125-bis e 1126-bis del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.

RIDUZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE

➤ PERSONALE MILITARE

L'attuale assetto degli organici dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è il risultato di una serie di interventi normativi succedutisi a partire dagli anni '90 del secolo scorso. In quegli anni è stata attuata una prima riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale delle Forze armate, da circa 350.000 a 250.000 unità, connessa con la ristrutturazione dell'organizzazione centrale, territoriale e periferica del Ministero della difesa.

In tale quadro, con l'adozione del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 (in attuazione della delega conferita dall'articolo 1, commi 96 e 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), le dotazioni organiche degli **ufficiali in servizio permanente** dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica



sono state ridotte nella misura del 25 per cento ed è stata, contestualmente, adeguata la disciplina in materia di ruoli, reclutamento, stato giuridico e avanzamento.

Per realizzare con gradualità, **entro il 1° gennaio 2006**, la riduzione degli organici degli ufficiali e agevolare il passaggio dalla pregressa alla nuova normativa, il decreto legislativo in parola ha stabilito una specifica disciplina transitoria, prevedendo (articoli da 60 a 64, riassetati negli articoli da 2233 a 2240 del codice dell'ordinamento militare), per ciascun grado dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente:

- la determinazione delle dotazioni organiche con decreto del Ministro della difesa;
- la determinazione del numero delle promozioni a scelta al grado superiore e delle relative aliquote di valutazione con decreto Ministro della difesa

La disciplina transitoria in materia di avanzamento al grado superiore è stata, nel tempo, prorogata **fino all'anno 2015**.

Successivamente, la **legge 14 novembre 2000, n. 331**, nel disporre la progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale prevedendo la graduale sostituzione del personale in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa entro sette anni, ha disposto l'ulteriore riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, esclusi l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, **a 190.000 unità** a decorrere dal **1° gennaio 2007**.

Al fine di conseguire gradualmente, alla data del **1° gennaio 2021**, la riduzione delle consistenze del personale in servizio secondo la prevista ripartizione delle stesse in riferimento a ciascuna Forza armata (Esercito 112.000, Marina 34.000, Aeronautica 44.000) e per categorie di personale (ufficiali, sottufficiali e volontari), il **decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215**, adottato in attuazione della delega conferita dalla medesima legge n. 331/2000, ha disposto una specifica disciplina transitoria -da applicare **a decorrere dall'anno 2003 e fino al 31 dicembre 2020** - che demanda a decreti annuali adottati dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione la determinazione annuale delle dotazioni organiche degli ufficiali, dei sottufficiali, dei volontari in servizio permanente e in ferma (articoli da 2 a 5, riassetati nell'articolo 2207 del codice dell'ordinamento militare).

In riferimento alle dotazioni organiche dei ruoli degli ufficiali, tale disciplina è subentrata a quella prevista dal decreto legislativo n. 490/1997 a decorrere dall'anno 2006, mentre è rimasta ferma la disciplina transitoria in materia di avanzamento degli ufficiali al grado superiore già prevista dal medesimo decreto legislativo **fino all'anno 2015**.

La **legge 23 agosto 2004, n. 226**, nell'anticipare la sospensione del servizio di leva al 1° gennaio 2005, ha completato il processo di professionalizzazione delle Forze armate, istituendo le nuove categorie dei volontari in ferma prefissata, poi disciplinate mediante interventi correttivi e integrativi del richiamato decreto legislativo n. 215 del 2001.

In tale ambito, ferma l'entità delle dotazioni organiche complessive a 190.000 unità:

- viene modificata la ripartizione delle dotazioni organiche a regime fra le categorie dei volontari in servizio permanente e dei volontari in ferma prefissata;
- restano confermati il termine del **31 dicembre 2020** e le modalità già previste dal decreto legislativo n. 215/2001 per conseguire la progressiva riduzione delle consistenze del personale in servizio e la nuova ripartizione delle stesse in riferimento a ciascuna Forza armata e per categorie di personale (decreti annuali adottati dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui all'articolo 2207);
- viene integrata la disciplina transitoria prevista dal decreto legislativo n. 215/2001 per la parte riferita alle nuove categorie di personale (articolo 23, riassetato negli articoli 2208, 2215 e 2216 del codice dell'ordinamento militare);
- resta ferma la disciplina transitoria in materia di avanzamento degli ufficiali al grado superiore già prevista dal decreto legislativo n. 490/1997 **fino all'anno 2015**.



Di recente, è intervenuto il **decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95** (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), in materia di «*spending review*», che, all'articolo 2, comma 3, ha stabilito la riduzione delle dotazioni organiche complessive delle Forze armate (esclusi l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto) in misura non inferiore al 10 per cento.

In attuazione di tale previsione sono stati adottati:

- il **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 gennaio 2013** (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2013), che ha disposto la riduzione delle dotazioni organiche complessive a **170.000 unità** e ne ha rideterminato la ripartizione in riferimento a ciascuna Forza armata (Esercito 100.211, Marina 30.421, Aeronautica 39.368) e per categorie di personale (ufficiali, sottufficiali e volontari);
- il **decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2013, n. 29** (regolamento di delegificazione adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400), che, nell'inserire nel testo unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare gli articoli 668-bis, 711-bis, 1125-bis e 1126-bis, ha stabilito:
 - la riduzione delle dotazioni organiche degli **ufficiali** di ciascuna Forza armata, suddivise per ruolo e grado, e del numero delle promozioni a scelta al grado superiore, con effetto a decorrere **dal 1° gennaio 2013**;
 - le disposizioni transitorie per conseguire la graduale riduzione delle dotazioni organiche complessive delle Forze armate a 170.000 unità **entro il 1° gennaio 2016**.

In tale ambito (escluso l'anno 2013, per il quale il DPR n. 29/2013 ha direttamente provveduto nelle tabelle 4, 5, 6 e 7 allo stesso allegate):

- la determinazione delle dotazioni organiche degli ufficiali negli anni 2014 e 2015 è demandata a un decreto annuale del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
- la determinazione del numero delle promozioni ai gradi di colonnello e di generale, e gradi corrispondenti è demandata al decreto Ministro della difesa di cui all'articolo 2233 del codice dell'ordinamento militare (ossia al decreto già previsto dalla disciplina transitoria in materia di avanzamento degli ufficiali al grado superiore prorogata fino all'anno 2015);
- restano confermati il termine del **31 dicembre 2020** e le modalità già previste dal decreto legislativo n. 215/2001 per conseguire la progressiva riduzione delle consistenze del personale in servizio e la nuova ripartizione delle stesse in riferimento a ciascuna Forza armata e per categorie di personale (decreti annuali adottati dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui all'articolo 2207);
- resta ferma la disciplina transitoria in materia di avanzamento degli ufficiali al grado superiore già prevista dal decreto legislativo n. 490/1997 **fino all'anno 2015**.

L'individuazione del personale eventualmente in eccedenza è demandata al decreto annuale di determinazione delle dotazioni organiche complessive e delle consistenze del personale, di cui all'articolo 2207 del codice dell'ordinamento militare.

Quanto alla gestione del personale in eccedenza:

- per il personale militare dirigente continua ad applicarsi il previsto istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri, di cui agli articoli 906 e 909 del codice dell'ordinamento militare;
- per il personale militare non dirigente, il richiamato articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 95/2012 dispone, nell'ordine:
 - il collocamento in congedo del personale in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, sulla base della normativa vigente prima della riforma operata dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2014;
 - l'avvio di processi di mobilità guidata, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale presso uffici delle pubbliche amministrazioni che presentino vacanze di organico, disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;



- il collocamento d'ufficio, al 31 dicembre 2015, in aspettativa per riduzione di quadri, posizione di stato poi disciplinata dal DPR n. 29/2013 (art. 1125-*bis*, comma 1, lettera *e*), del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare).

Da ultimo, la **legge 31 dicembre 2012, n. 244**, ha conferito al Governo la delega per disciplinare la revisione dello strumento militare disponendo, tra l'altro, l'ulteriore riduzione delle dotazioni organiche complessive delle Forze armate (esclusi l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto) a **150.000 unità**, da conseguire entro l'**anno 2024** ovvero il diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della medesima legge.

Al riguardo va chiarito che gli interventi previsti dalla legge delega non sono volti a realizzare la «riforma» del vigente modello di difesa, bensì hanno l'obiettivo di attuare una revisione in senso incisivamente riduttivo delle dimensioni strutturali e organiche dello strumento militare nazionale, resa indispensabile dalla congiuntura di finanza pubblica. Le disposizioni previste dalla legge n. 244/2012 si inseriscono, infatti, nel contesto della «*spending review*», in quanto proseguono, in riferimento a un arco temporale più ampio, l'azione di revisione della spesa del Ministero della difesa avviata, con effetti di breve periodo, dal decreto-legge n. 95 del 2012.

In attuazione della delega conferita, il **presente decreto legislativo** stabilisce:

- la riduzione delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito, della Marina, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica a **150.000 unità** e la ripartizione delle stesse in riferimento a ciascuna Forza armata (Esercito 89.400 unità, Marina 26.800 unità, Aeronautica 33.800 unità) e per categorie di personale (ufficiali, sottufficiali e volontari) (art. 1);
- la riduzione delle dotazioni organiche del personale militare dirigente (gradi di colonnello e generale) (art. 2);
- la riduzione delle dotazioni organiche e la revisione dei profili di carriera dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente (art. 3);
- la disciplina transitoria per conseguire gradualmente la riduzione delle dotazioni organiche complessive (art. 4);
- la disciplina transitoria per conseguire gradualmente la riduzione delle dotazioni organiche dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente (art. 5);
- la revisione della disciplina comune in materia di stato giuridico del personale militare (art. 6);
- la revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico, avanzamento e formazione degli ufficiali (art. 7);
- la revisione della disciplina in materia di reclutamento, avanzamento e formazione dei sottufficiali (art. 8);
- la disciplina transitoria in materia di reclutamento dei sottufficiali (art. 9);
- la revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento dei volontari in servizio permanente e in ferma prefissata (art. 10)
- la revisione delle misure di agevolazione per il inserimento nel mondo del lavoro e in materia di riserve di posti nei concorsi per le assunzioni presso le amministrazioni pubbliche a favore dei volontari in ferma prefissata (art. 11).

Per conseguire gradualmente la riduzione delle dotazioni organiche complessive e la ripartizione delle stesse in riferimento a ciascuna Forza armata e per categorie di personale, **in linea di continuità** con quanto disposto per le riduzioni stabilite dalla legge n. 331/2000 e dal decreto-legge n. 95/2012 («*spending review*»), **a decorrere dal 1° gennaio 2016** (termine successivo al completamento delle riduzioni conseguenti alla «*spending review*») **e fino all'anno 2024** ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della medesima legge:

- le dotazioni organiche complessive degli ufficiali, dei sottufficiali, dei volontari in servizio permanente, in ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica continuano ad essere annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione (art. 2207 del codice dell'ordinamento militare);



- le dotazioni organiche degli ufficiali, suddivise per ruolo e grado, sono determinate con decreto adottato dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione (art. 2209-ter del codice dell'ordinamento militare);
- il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore per ogni grado dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente è annualmente fissato con decreto del Ministro della difesa (art. 2233-bis del codice dell'ordinamento militare).

Quanto alla gestione del **personale in eccedenza**, che continua a essere individuato nell'ambito del decreto annuale di determinazione delle dotazioni organiche (art. 2207 del codice dell'ordinamento militare):

- per il **personale militare dirigente** è confermata la perdurante applicazione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri, di cui agli articoli 906 e 909 del codice dell'ordinamento militare;
- per il **personale militare non dirigente**, sono previsti:
 - transiti a domanda nei ruoli del personale civile dell'amministrazione della difesa o di altre amministrazioni pubbliche, nell'ambito dei posti resi disponibili dalle amministrazioni interessate entro il limite delle relative facoltà assunzionali (art. 2209-quinquies del codice dell'ordinamento militare);
 - esenzioni dal servizio a domanda, a non più di dieci anni dal compimento del limite di età ordinamentale, con trattamento economico pari all'85% delle competenze fondamentali e accessorie fisse e continuative (art. 2209-sexies del codice dell'ordinamento militare);
 - collocamento d'ufficio in aspettativa per riduzione di quadri (art. 2209-octies del codice dell'ordinamento militare), secondo **modalità analoghe** a quelle previste per le riduzioni stabilite in attuazione del decreto-legge n. 95/2012 (possesso dei requisiti per l'accesso alla pensione anticipata ovvero a non più di due anni dal compimento del limite di età, con trattamento economico pari al 95% delle competenze fondamentali e accessorie fisse e continuative - art. 1125-bis, comma 1, lettera *e*), del testo unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare).

Riguardo all'«**esenzione dal servizio**», l'istituto è disciplinato secondo i seguenti tratti fondamentali:

- soggetti beneficiari: esclusivamente il personale interessato da processi di riorganizzazione, revisione e razionalizzazione di strutture e funzioni;
- requisito di anzianità: massimo 10 anni alla data di raggiungimento del limite di età ordinamentale;
- trattamento economico: 85% delle competenze fondamentali e accessorie fisse e continuative;
- cumulabilità: redditi da lavoro autonomo, consulenze/collaborazioni con soggetti privati;
- trattamento di quiescenza: la riduzione del trattamento economico non opera a fini previdenziali;
- modalità di accesso: domanda dell'interessato.

I transiti e le esenzioni dal servizio sono attuati sulla base di un **piano di programmazione triennale scorrevole** adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (art. 2209-quater del codice dell'ordinamento militare).

Nell'ambito della disciplina transitoria, è effettuato il **coordinamento** delle disposizioni riferite ai **diversi periodi transitori** conseguenti agli interventi di riduzione degli organici susseguitisi nel tempo.

> PERSONALE CIVILE

Sempre a partire dagli anni 90 del secolo scorso, in connessione con il percorso di riorganizzazione seguito nel tempo dal Ministero della difesa, nonché con i ripetuti interventi di riduzione della spesa



pubblica, le dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa sono state progressivamente ridotte con l'adozione dei provvedimenti di seguito elencati, nelle misure a fianco di ciascuno indicate:

- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 1997: **50.250 unità**
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 2004: **44.232 unità**
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2005: **41.561 unità**
- decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009, allegato B: **37.242 unità**
- articolo 2, comma 8-bis, lettera b), del decreto-legge n. 194 del 2009: **33.402 unità**
- articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto-legge n. 138 del 2011: **30.381 unità**
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013 (in attuazione della «*spending review*»): **27.894 unità.**

La **legge 31 dicembre 2012, n. 244**, ha conferito al Governo la delega per disciplinare l'ulteriore riduzione delle dotazioni organiche del personale civile a **20.000 unità**, da conseguire entro l'anno **2024** ovvero il diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della medesima legge.

In attuazione della delega conferita, il **presente decreto legislativo** stabilisce, all'articolo 12:

- la riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale civile a **20.000 unità**;
- la disciplina transitoria per conseguire gradualmente la riduzione delle dotazioni organiche complessive.

Per conseguire gradualmente la riduzione delle dotazioni organiche complessive, a decorrere dal **1° gennaio 2016 e fino all'anno 2024** ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della medesima legge. (art. 2259-ter del codice dell'ordinamento militare):

- la dotazione organica complessiva è rideterminata, a cadenza triennale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze);
- la ripartizione della dotazione organica complessiva, suddivisa per profili professionali, nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola la Difesa è effettuata con decreto del Ministro della difesa (su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, d'intesa con il Segretario generale della difesa per l'area di relativa competenza).

Quanto alla gestione del **personale in eccedenza**, è prevista l'adozione con decreto del Ministro della difesa di **piani di riassorbimento**, da attuare utilizzando le seguenti **misure in ordine di priorità**:

- cessazione dal servizio per collocamento in pensione secondo le vigenti disposizioni;
- riconversione professionale, nell'ambito dell'area funzionale di appartenenza, mediante specifici percorsi di formazione;
- mobilità interna anche attraverso il reimpiego del personale in ambito comunale, provinciale e regionale;
- trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
- mobilità esterna anche intercompartimentale, con i criteri ed entro i contingenti e le misure percentuali stabiliti con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, in misura non inferiore al 15 per cento delle complessive facoltà assunzionali delle amministrazioni pubbliche.

Il personale in eccedenza non diversamente riassorbibile è posto in disponibilità, per un periodo massimo di 60 mesi.

Rispetto al quadro normativo vigente in materia di pubblico impiego contrattualizzato, costituiscono **elemento di novità** nell'ambito delle procedure di mobilità:



- la riserva di posti in misura non inferiore al 15 per cento delle complessive facoltà assunzionali delle amministrazioni pubbliche (art. 2259-ter, comma 3, lettera b), numero 5), del codice dell'ordinamento militare);
- l'allungamento a 60 mesi della durata della messa in disponibilità del personale in esubero, rispetto ai 24 mesi previsti in via ordinaria dal decreto legislativo n. 165/2001 e ai 48 mesi previsti dalla «*spending review*» (art. 2259-ter, comma 5, del codice dell'ordinamento militare).

Tali misure sono intese a dare una risposta concreta al contesto di eccezionalità della situazione considerata e, soprattutto, sono protese ad offrire la primaria garanzia del mantenimento del rapporto di impiego.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il provvedimento reca previsioni normative che incidono in termini di integrazione, modificazione delimitazione temporale degli effetti e abrogazione di disposizioni previste da:

- codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- testo unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 gennaio 2013 (*Riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche delle Forze armate e rideterminazione della relativa ripartizione, di cui all'articolo 799 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2013;
- art. 19 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (*Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore*);
- art. 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 733 (*Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*);
- art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94 (*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*).

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali, in particolare, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, con riguardo al rispetto dell'ambito di esercizio del potere legislativo conferito dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244 (oggetto della delega, tempi per il relativo esercizio, principi e criteri direttivi).

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

Le seguenti disposizioni, per le quali si ravvisano profili di competenza delle Regioni e degli enti locali, costituiscono oggetto di intesa con la Conferenza unificata (Stato, Regioni, Città e autonomie locali), di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

- art. 2209-*quinquies* del codice dell'ordinamento militare (introdotto dall'art. 4, comma 1, lettera e), in materia di transito del personale militare nei ruoli civili di altre amministrazioni pubbliche;
- art. 2259-ter del codice dell'ordinamento militare (introdotto dall'art. 12, comma 1, lettera c), per la parte relativa al trasferimento del personale civile della Difesa nei ruoli di altre amministrazioni pubbliche;
- art. 1013 del codice dell'ordinamento militare (modificato dall'art. 11, comma 1, lettera a), per la parte relativa alla formazione professionale e alle agevolazioni per il collocamento nel mercato del lavoro dei volontari delle Forze armate congedati;
- art. 1014 del codice dell'ordinamento militare (sostituito dall'art. 11, comma 1, lettera b), in materia di riserve di posti nel pubblico impiego.



Le restanti disposizioni disciplinano materie attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere d) e g), della Costituzione.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni con i principi in parola.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 95/2012 («*spending review*»), prevedendo l'adozione di un DPCM, per la riduzione delle dotazioni organiche complessive e la relativa ripartizione per Forza armata e per categorie di personale, e l'emanazione di un regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, per la riduzione delle dotazioni organiche degli ufficiali e del numero delle promozioni a scelta al grado superiore, ha delegificato la materia delle dotazioni organiche delle Forze armate e quella delle promozioni a scelta al grado superiore degli ufficiali, che attualmente risultano disciplinate dai seguenti provvedimenti:

- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2013:
 - art. 1. *Riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;*
 - art. 2. *Rideterminazione della ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;*
- testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare:
 - art. 668-bis. *Dotazioni organiche complessive dei generali e dei colonnelli;*
 - art. 711-bis. *Dotazioni organiche e promozioni a scelta al grado superiore degli ufficiali;*
 - art. 1125-bis. *Disposizioni transitorie per la graduale riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare.*

Al riguardo, si evidenzia che l'intervento di delegificazione *de quo*, riguardando materie da sempre disciplinate con norme primarie, rappresenta una soluzione di continuità rispetto alla costruzione del codice dell'ordinamento militare, comprensibile alla luce dell'eccezionalità della situazione contingente e della conseguente urgenza di provvedere.

Le disposizioni del presente provvedimento rilegificano la materia, in attuazione di quanto stabilito dalla legge delega n. 244 del 2012.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Risultano attualmente presentati in Parlamento - in materie parzialmente analoghe, in quanto riferiti a specifici settori dell'ordinamento militare - i seguenti progetti di legge:

A.C. 47 - Modifiche agli articoli 703, 1014 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di riserve di posti in favore dei volontari delle Forze armate in ferma prefissata e in ferma breve (non ancora iniziato l'esame).

A.C. 109 - Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco" (non ancora iniziato l'esame).

A.C. 156 - Delega al Governo per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia (non ancora iniziato l'esame);



A.C. 159 - Autorizzazione all'assunzione di personale civile già vincitore di concorso pubblico presso il Ministero della difesa (non ancora iniziato l'esame).

A.C. 160 - Disposizioni per il passaggio di personale civile dell'Amministrazione della difesa dall'area professionale A all'area professionale B" (non ancora iniziato l'esame).

A.C. 445 - Modifica all'articolo 697 e abrogazione degli articoli 703, 2199, 2200 e 2201 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di elevazione del limite di età per il reclutamento dei volontari delle Forze armate in ferma prefissata e di soppressione delle riserve di posti in favore dei medesimi ai fini del reclutamento nelle Forze di polizia.

A.S. 615 - Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di abbassamento dei limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate" (in corso di esame in Commissione).

A.S. 733 - Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco" (in corso di esame in Commissione).

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal provvedimento.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Trattandosi di disposizioni riguardanti l'ordinamento e il personale delle Forze armate nazionali, che, sulla base del Trattato dell'Unione europea, sono di esclusiva competenza degli ordinamenti interni degli Stati membri, non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sulle materie oggetto del provvedimento.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sulle materie oggetto del provvedimento.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*



Il progetto di revisione dello strumento militare nazionale attuato dal presente provvedimento per la parte relativa al personale militare, inteso a conseguire l'obiettivo della piena integrabilità delle Forze armate nazionali con il sistema di difesa e sicurezza dell'Unione europea e, altresì, della NATO, è coerente con le linee prevalenti della regolamentazione adottata sul medesimo oggetto dagli Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Le disposizioni del provvedimento non introducono nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

E' stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Tutte le modificazioni e integrazioni alle disposizioni vigenti previste dal provvedimento sono introdotte mediante il ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Dalle disposizioni del provvedimento non conseguono effetti abrogativi impliciti.

I seguenti articoli del provvedimento dispongono l'abrogazione espressa delle disposizioni del codice dell'ordinamento militare di seguito a ciascuno indicati:

• articolo 3:

- artt. 1101, 1102, 1103, 1105, 1106, 1107, 1109, 1110, 1111, 1113, 1114, 1115, 1117, 1118, 1119, 1121, 1122, 1123, 1125, 1126, 1127, 1129, 1130, 1131, 1133, 1134 e 1135;
- artt. 1138, 1139, 1140, 1142, 1143, 1144, 1146, 1147, 1148, 1150, 1151, 1152, 1154, 1155, 1156, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1166, 1167, 1168, 1170, 1171, 1172, 1174, 1175, 1176, 1178, 1179, 1180, 1182, 1183, 1184 e 1185;
- artt. 1186, 1187, 1188, 1190, 1191, 1192, 1195, 1196, 1197, 1199, 1200, 1201, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1209, 1211, 1212, 1213, 1215, 1216, 1217, 1219, 1220, 1221, 1223, 1224 e 1225;
- artt. 1228, 1229, 1230, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238 e 1239;

• articolo 4: art. 2215;

• articolo 5: art. 2244;

• articolo 7: artt. 671, 677, 1053, commi 2 e 3, 1067, comma 2;

• articolo 10: art. 1301;

• articolo 15: art. 2222.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento non prevede disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.

Le disposizioni transitorie di cui agli articoli 4, 5, 9, 10, comma 1, lettera d), del provvedimento prevedono, sino all'anno 2024 o al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della



legge 31 dicembre 2012, n. 244, una disciplina derogatoria rispetto alla disciplina prevista a regime dal codice dell'ordinamento militare nelle corrispondenti materie.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Sono previsti i seguenti atti attuativi:

▷ PERSONALE MILITARE:

- decreto annuale del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione per la determinazione delle dotazioni organiche complessive degli ufficiali, dei sottufficiali, dei volontari in servizio permanente, in ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e per l'individuazione delle unità di personale in eccedenza (art. 2207 del codice dell'ordinamento militare);
- decreto annuale del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per la determinazione delle dotazioni organiche degli ufficiali, suddivise per ruolo e grado (art. 2209-ter, comma 1, lettera a), del codice dell'ordinamento militare);
- decreto annuale del Ministro della difesa per la determinazione del numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore per ogni grado dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente (art. 2209-ter, comma 1, lettera b), e art. 2233-bis del codice dell'ordinamento militare);
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'adozione del piano di programmazione triennale scorrevole recante le modalità di attuazione dei transiti del personale militare nei ruoli civili delle amministrazioni pubbliche, delle esenzioni dal servizio e delle riserve dei posti nel pubblico impiego (art. 2209-quater del codice dell'ordinamento militare)
- decreto annuale del Ministro della difesa per la determinazione della permanenza minima nel grado di generale di divisione aerea del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, ai fini dell'inserimento nell'aliquota di valutazione per la promozione al grado di generale di squadra aerea (art. 2238-ter del codice dell'ordinamento militare);
- decreto annuale del Ministro della difesa per la determinazione delle aliquote di valutazione per la promozione al grado di colonnello del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri (art. 2243 del codice dell'ordinamento militare);
- decreto annuale del Ministro della difesa per la determinazione del contingente di personale dell'Arma dei carabinieri che ricopre posizioni presso enti, comandi e unità internazionali ai sensi degli articoli 35, 36 e 1808 del codice dell'ordinamento militare (art. 907, comma 1, dell'ordinamento militare);
- decreto annuale del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il Corpo delle capitanerie di Porto, per la determinazione del numero delle promozioni da attribuire ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti con almeno tredici anni di anzianità nel grado (art. 1072-bis del codice dell'ordinamento militare);
- decreto del Ministro della difesa, di concerto col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto, per la determinazione di limiti di età,



riserve di posti, permanenze minime nel ruolo di provenienza, titoli di studio e norme per lo svolgimento dei concorsi interni, relativi al regime transitorio dei reclutamenti nei ruoli dei marescialli (art. 2197, commi 2-*bis* e 2-*quater*, del codice dell'ordinamento militare);

- decreto del Ministro della difesa, di concerto col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto, per la determinazione della permanenza minima nel ruolo di provenienza, degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli valutabili e delle norme per lo svolgimento dei concorsi interni, relativi al regime transitorio dei reclutamenti nei ruoli dei sergenti (art. 2198, comma 3, del codice dell'ordinamento militare);
- decreto del Ministro della difesa per la determinazione dei criteri generali per la frequenza dei corsi di formazione tenuti presso enti della Difesa da parte dei volontari congedati (art. 1013, comma 5-*bis*, del codice dell'ordinamento militare);
- decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la determinazione delle modalità di gestione del fondo casa (art. 1836, comma 3, del codice dell'ordinamento militare);
- decreto del Ministro della difesa per la determinazione dei criteri e delle modalità ai fini del rilascio dell'autorizzazione ai familiari dei militari impiegati in attività operative o addestrative prolungate ad accedere prioritariamente agli organismi di protezione sociale e alle strutture sanitarie militari, a fruire di agevolazioni previste a favore del congiunto nonché, nei casi di necessità e urgenza, a utilizzare temporaneamente infrastrutture, servizi e mezzi dell'amministrazione (art. 1837-*bis* del codice dell'ordinamento militare).

➤ PERSONALE CIVILE:

- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, per la determinazione, con cadenza triennale, della dotazione organica complessiva del personale civile del Ministero della difesa (art. 2259-*ter*, comma 1, del codice dell'ordinamento militare);
- decreto del Ministro della difesa, per la ripartizione della dotazione organica complessiva del personale civile nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'amministrazione., suddivisa per profili professionali (art. 2259-*ter*, comma 2, e art. 2259-*sexies*, comma 1, del codice dell'ordinamento militare);
- decreto del Ministro della difesa, per l'adozione dei piani di riassorbimento del personale civile in eccedenza, da attuare nel periodo intercorrente tra un DPCM di rideterminazione delle dotazioni organiche complessive e il successivo (art. 2259-*ter*, comma 3, alinea, del codice dell'ordinamento militare);
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per disciplinare i processi di trasferimento del personale civile in eccedenza presso altre amministrazioni pubbliche, stabilendo criteri, contingenti e misure percentuali (art. 2259-*ter*, comma 3, lettera *b*), numero 5), del codice dell'ordinamento militare);
- decreto annuale del Ministro della difesa, per la ricognizione dell'organico effettivo del personale civile (art. 2259-*ter*, comma 6, del codice dell'ordinamento militare);
- decreto annuale del Ministro della difesa, per la ricognizione dell'organico effettivo del personale militare e civile degli enti dipendenti dai comandi logistici di Forza armata, nonché per apportare le conseguenti modifiche ordinarie e della ripartizione di compiti e funzioni (art. 2259-*sexies*, comma 1, del codice dell'ordinamento militare).



È stata verificata positivamente la congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Nella materia oggetto del provvedimento sono stati utilizzati i dati statistici di riferimento già in possesso dell'amministrazione.



ALLEGATO B

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

**Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi**

Si comunica, ai sensi dell'articolo 8 del d.P.C.M. 11 settembre 2008, n. 170, che lo schema di decreto legislativo recante «Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244» non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella seguente categoria:


- atti normativi in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato.

Roma, **1.9.LUG.2013.**

Il Capo dell'Ufficio responsabile per le attività AIR e VIR



Il Capo dell'Ufficio legislativo



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento
per gli Affari giuridici e
Legislativi

